



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 82

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 COME MODIFICATA DALL'ART. 21 DELLA LEGGE PROVINCIALE 13.05.2020 N. 3. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER FABBRICATI LOCATI PER FINALITA' DI TIPO NON ABITATIVO E UTILIZZATI PER L'ESERCIZIO DI IMPRESA. APPROVAZIONE ATTO CONVENZIONALE.

Il giorno 25.06.2020 ad ore 18.15 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Panetta Salvatore presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Panetta Salvatore**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Carlin Silvio

Castelli Paolo

Coradello Antonio

Ducati Massimo

Festini Brosa Gianni

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Ianes Marco

Lombardo Emanuele

Loss Martina

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Negrone Paolo

Oliva Eugenio

Osele Stefano

Pattini Alberto

Postal Claudia

Robol Andrea

Salizzoni Alberto

Santini Marco

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Zanetti Cristian

Zannini Jacopo

Assenti: consiglieri **Bridi Vittorio**

Calza Roberta

Zalla Roberta

e pertanto complessivamente presenti n. 37, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza il signor Panetta Salvatore.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Osele Stefano e Tomasi Renato

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/39 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

richiamato il Capo I della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (Legge finanziaria provinciale 2015)", con cui è stata istituita nel territorio della provincia di Trento, con decorrenza 01.01.2015, l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione della previgente I.U.C., ed in particolare dei prelievi denominati I.M.U.P. e T.A.S.I., istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

premesso che la suddetta imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stata oggetto di modifiche nella sua disciplina con successive Leggi provinciali;

atteso che con deliberazione del Consiglio comunale 15 gennaio 2015 n. 7 è stato, fra l'altro, deciso di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), costituito da n. 16 articoli, e che lo stesso è stato da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 21.02.2017 n. 20;

atteso altresì che, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale 13.02.2018 n. 12, ai sensi e per effetto della Legge provinciale 29.12.2017 n. 18, "Legge di stabilità provinciale per il 2018", è stato deciso di fissare, per il periodo di imposta 2018, le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S.;

preso atto che ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie ai sensi degli articoli 5 e 6 e che, se non adotta la relativa deliberazione, si applica l'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote e detrazioni vigenti;

considerato che in sede di determinazione della politica di formazione del bilancio di previsione 2020-2022 non sono state adottate modifiche all'assetto IM.I.S. e che pertanto per l'anno di imposta 2020 sono state prorogate automaticamente le aliquote e detrazioni approvate con la deliberazione consiliare 13.02.2018 n. 12 che si articolano come segue:

- a) per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento con detrazione per il Comune di Trento pari ad euro 390,14;
- b) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D2, A10 nella misura dello 0,55 per cento;
- c) per i fabbricati strumentali all'attività agricola se con rendita catastale uguale od inferiore a euro 25.000,00 nella misura dello 0 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,1 per cento con deduzione dalla rendita di euro 1.500,00;
- d) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D1 se con rendita uguale od inferiore ad euro 75.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore ad euro 75.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
- e) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6, D9 nella misura dello 0,79 per cento;
- f) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 se con rendita uguale o inferiore ad euro 50.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore ad euro 50.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
- g) per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria, strutturalmente ed effettivamente utilizzati dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della L.p. 07.08.2006 n. 5, nella misura dello 0 per cento;
- h) per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino per abitazione principale nella misura pari allo 0,49 per cento, ad esclusione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i) per i fabbricati iscritti o iscrिवibili al catasto in categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti allo Stato nella misura pari allo 0 per cento;

- l) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895 per cento;
- m) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895 per cento;
- n) per le aree edificabili, comunque denominate, che, in base alle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti, nella misura dello 0 per cento;
- o) per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'Albo delle Organizzazioni di volontariato o al registro delle Associazioni di promozione sociale nella misura dello 0 per cento;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

viste le disposizioni via via approvate a livello nazionale e provinciale che hanno introdotto misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

valutato che, come conseguenza, si è verificata ed è ancora in corso una grave crisi economica, con ingenti danni a tutti i settori economici con ricadute sull'andamento delle attività;

atteso che, fra i diversi provvedimenti normativi approvati, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 e per il solo anno di imposta 2020, con l'art. 1 della Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 l'obbligo di versamento dell'acconto 2020 al 16 giugno 2020 è stato eliminato e che pertanto il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020;

considerato altresì che la Provincia ha adottato, con la L.p. 13 maggio 2020 n. 3, misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'art. 21, comma 1 stabilisce l'integrazione dell'art. 8 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, inserendo, dopo la lettera e-ter) del comma 2 dell'articolo 8, le seguenti:

"e-quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune;

e-quinqies) per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale di abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993";

rilevato che la gravità della situazione economica in atto suggerisce di intervenire sull'assetto delle aliquote e detrazioni nell'ambito ed entro i limiti del provvedimento legislativo di cui alla L.p. 3/2020, come sopra riportato;

tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9-bis della L.p. 15 novembre 1993 n. 36 (Norme in materia di finanza locale), che reca "Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria":

"1. Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

1-bis. A seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.”;

preso atto pertanto che entro il 31 luglio 2020 (termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 come stabilito dall'articolo 107, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27) occorre approvare la manovra fiscale come conseguenza dell'adozione delle modifiche introdotte dalla Legge provinciale 13.05.2020 n. 3, intervenute pertanto dopo l'approvazione della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla deliberazione consiliare 16.12.2019 n. 212;

valutato pertanto che, in attuazione della novella legislativa provinciale richiamata, i Comuni sono chiamati ad adottare per i fabbricati in questione eventuali (facoltative) specifiche decisioni;

considerato che si è in particolare valutata l'esigenza di assicurare un equo contemperamento tra le finalità perseguite con gli anzidetti provvedimenti legislativi emergenziali approvati in sede provinciale e la tenuta degli equilibri di bilancio;

preso atto che, in ragione di ciò e in coerenza con l'adozione di misure, anche da parte dell'Amministrazione comunale, di agevolazione nei confronti delle categorie e delle fattispecie che hanno subito conseguenze negative dall'emergenza in atto, la volontà è quella di facilitare i proprietari di fabbricati ad uso non abitativo concessi in locazione nel caso in cui procedano alla riduzione del canone di affitto all'inquilino esercente attività di impresa che ha subito un consistente rallentamento dell'attività, anche per la chiusura della stessa nel periodo del lockdown, in conformità e attuazione di quanto disposto dalla sopra richiamata lettera e quater) del comma 2 dell'articolo 8 della L.p. 14/2014, come introdotta dall'art. 21, comma 1 della L.p. 3/2020;

reputato invece che le agevolazioni previste alla lettera e-quinquies), nel consentire la riduzione delle aliquote, fino all'azzeramento, per i fabbricati destinati ad attività produttive o commerciali, indipendentemente dall'esistenza di un contratto di affitto e di una contrazione dell'attività economica, non corrispondono agli obiettivi agevolativi e di sostegno fatti propri e messi in atto dall'Amministrazione comunale, posto che si interverrebbe in modo indistinto e generalizzato, per niente collegato alla situazione economica contingente come derivante dall'emergenza in corso, che richiede invece una politica di selezione delle misure, rispettando criteri di efficienza allocativa delle risorse pubbliche;

valutato che le agevolazioni di cui alla lettera e-quater) del comma 2 dell'articolo 8 della L.p. 14/2014, come introdotta dall'art. 21, comma 1 della L.p. 3/2020, consentono al Comune di stabilire un'aliquota ridotta (fino all'azzeramento) per i fabbricati destinati ad attività produttive e commerciali oggetto di locazione nel caso in cui il proprietario conceda una riduzione del canone di affitto all'inquilino, con un atto formale sottoscritto da entrambe le parti su uno schema convenzionale approvato dal Comune;

considerato che la disposizione legislativa provinciale prevede di stabilire aliquote in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate fra locatore e locatario;

osservato e tenuto conto peraltro che l'agevolazione ai fini IM.I.S. di cui alla lettera e quater), anche sulla base di simulazione effettuata su casi concreti, è tale in generale da non compensare, per il proprietario soggetto passivo d'imposta, la riduzione di entrata causata dalla calmierazione del contratto di affitto nei confronti del conduttore, e valutato che essa dimostra di avere un minimo effetto compensativo o comunque significativo per il locatore se l'imposta viene considerevolmente ridotta nell'aliquota o azzerata;

valutato che è stato deciso di considerare ai fini della presente agevolazione le categorie catastali A/10 (uffici), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori), D/1 (opifici), D/2 (alberghi e pensioni), D/3 (cinematografi e teatri), D/6 (palestre), D/7 (fabbricati per attività industriali), D/8 (fabbricati per attività commerciali), in quanto ritenute quelle rappresentative dei settori economici più colpiti dalla crisi economica in atto;

considerato che sulle categorie catastali di cui al precedente paragrafo si applicano, fino ad oggi, le aliquote dello 0,55 per cento ovvero dello 0,79 per cento sulla base di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio comunale 13.02.2018 n. 12, nel dettaglio più sopra riportato;

tenuto conto che la riduzione del canone di locazione annuo, in ragione di quanto rappresentato sopra, determina una diminuzione delle entrate del locatore in misura ben più rilevante rispetto al beneficio della riduzione dell'aliquota IM.I.S e che, anche in ragione di ciò, l'agevolazione assume una certa significatività da renderla efficace e non indifferente se:

- l'aliquota dello 0,55 per cento viene ridotta allo 0,20 per cento con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale,

secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di una percentuale minore o uguale al 30%;

- l'aliquota dello 0,55 per cento viene azzerata con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di una percentuale superiore al 30%;
- l'aliquota dello 0,79 per cento viene ridotta allo 0,35 per cento con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di una percentuale minore o uguale al 30%;
- l'aliquota dello 0,79 per cento viene azzerata con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di una percentuale superiore al 30%;

considerato che, in base al disposto della norma provinciale, l'agevolazione tributaria di riduzione o azzeramento dell'aliquota viene applicata, oltre che in base all'entità, anche alla "durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordata" tra le parti, ragion per cui le misure di riduzione o azzeramento saranno calcolate in senso proporzionale anche sulla base del parametro temporale;

preso atto che l'agevolazione tributaria viene riconosciuta solo a seguito della presentazione dell'atto formale sottoscritto dalle parti in cui si attesta la volontà del locatore di concedere la riduzione del canone annuo di affitto, l'entità della riduzione e la sua durata temporale;

rilevato che la novella provinciale stabilisce altresì che "l'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune";

ritenuto necessario e opportuno disporre l'applicazione delle aliquote ridotte e/o azzerate per l'intero periodo d'imposta 2020, in ragione della volontà dell'Amministrazione comunale di riconoscere l'agevolazione come misura effettiva di sostegno alle categorie economiche in un momento eccezionale in cui lo stesso mercato, anche delle locazioni, ha dovuto rivedere la propria impostazione a prescindere dalla misura agevolativa attuata dal presente provvedimento;

atteso che si rende necessario approvare lo schema di atto convenzionale con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene concordata fra locatore e locatario la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Allegato n. 1) stabilendo che l'aliquota ridotta o azzerata per le fattispecie nei limiti sopra individuati, viene applicata solo per i mesi per i quali è stata effettuata la riduzione convenuta del canone di affitto;

preso atto che, in esito agli approfondimenti operativi ed organizzativi conseguenti all'approvazione della presente deliberazione e dello schema di atto convenzionale, potrebbe emergere la necessità di integrazioni e/o modificazioni non sostanziali allo stesso, al fine di adeguare il suo contenuto ad aspetti pratici ed esecutivi ora non considerati;

ritenuto, per questo motivo, opportuno rinviare alla Giunta comunale eventuali provvedimenti integrativi e/o attuativi dello schema di atto convenzionale qualora necessari per la concreta applicazione operativa e organizzativa;

valutato di adottare le agevolazioni alle categorie catastali sopra indicate e di deliberare dunque le relative aliquote agevolate;

considerato che l'intervento normativo influisce sulla potestà regolamentare e che, pertanto, è necessaria una modifica del Regolamento IM.I.S. vigente quale risulta dagli Allegati n. 2 (che evidenzia la proposta di modifica) e n. 3 (che riporta il nuovo Regolamento in forma integrale di testo coordinato);

appurato che il presente provvedimento deliberativo incide sulle previsioni di entrata del bilancio di previsione 2020-2022, relativamente all'esercizio 2020, dal momento che la modifica delle aliquote, come sopra illustrate, determina una riduzione del gettito IM.I.S. di euro 3.000.000,00 stimata e passibile di variazioni, dato che la valutazione fatta ai fini della manovra sconta l'impossibilità di disporre, nelle banche dati comunali, di dati certi riguardanti le locazioni in essere e il loro ammontare, ma soprattutto è dipendente dalla volontà del locatore di ridurre il canone, e dunque fuori dalla possibilità dell'Amministrazione comunale di fare una qualsivoglia previsione di adesione all'accordo fra locatore e locatario per una riduzione del canone di

locazione;

atteso che di tali effetti sulle entrate correnti del bilancio 2020, anche in relazione a quanto disposto con il comma 1-bis dell'articolo 9-bis della L.p. 36/1993, si tiene conto in sede di variazione di bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. a seguito dell'emergenza COVID-19, inscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella stessa sessione;

dato atto che la proposta di deliberazione in esame, unitamente all'introduzione del nuovo articolo regolamentare, è stata esaminata dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche ed affari generali e dalla Commissione Capi Gruppo in data 05.06.2020 e in data 09.06.2020;

preso atto che il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso il proprio parere sulla presente proposta di deliberazione in data 15.06.2020, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m e i;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di garantire quanto prima la comunicazione ai soggetti d'imposta, assicurando l'organizzazione delle attività conseguenti;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di stabilire, per il solo periodo d'imposta 2020, nell'esercizio della facoltà di cui alla lettera e quater) del comma 2 dell'articolo 8 della L.p. 30.12.2014 n. 14 e s.m. e i., come introdotta dall'art. 21, comma 1 della L.p. 13 maggio 2020 n. 3, per i fabbricati di cui alle categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7, D/8, ed in funzione delle diverse aliquote a ciascuna categoria applicate per il periodo d'imposta 2020:

- la riduzione dell'aliquota dello 0,55 per cento allo 0,20 per cento con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di una percentuale minore o uguale al 30%;
 - l'azzeramento dell'aliquota dello 0,55 per cento con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di una percentuale superiore al 30%;
 - la riduzione dell'aliquota dello 0,79 per cento allo 0,35 per cento con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di una percentuale minore o uguale al 30%;
 - l'azzeramento dell'aliquota dello 0,79 per cento con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di una percentuale superiore al 30%;
2. di stabilire che le riduzioni o gli azzeramenti di aliquota di cui al punto precedente 1., in base al disposto della norma provinciale, vengono applicati, oltre che in base all'entità, anche alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordata tra le parti, per cui le misure di riduzione o azzeramento vengono applicate solo per i mesi in cui il contratto di locazione è stato concordemente ridotto anche sulla base del parametro temporale;
 3. di disporre che le riduzioni o gli azzeramenti di aliquota di cui al punto 1. trovano applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020;
 4. di approvare l'atto convenzionale con il quale viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
 5. di disporre che l'applicazione dell'aliquota ridotta o azzerata di cui al punto 1. avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario all'atto convenzionale;
 6. di rinviare alla Giunta comunale eventuali provvedimenti integrativi e/o attuativi dell'atto convenzionale qualora necessari per la concreta applicazione operativa e organizzativa;
 7. di modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), come da Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
 8. di approvare il testo "coordinato" del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), come da Allegato n. 3, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
 9. di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) così modificato ha efficacia dal 1° gennaio 2020, a norma dell'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388;
 10. di dare atto, anche in relazione a quanto disposto con il comma 1 bis dell'articolo 9 bis della L.p. 36/1993, che il presente provvedimento deliberativo incide, sulle previsioni di entrata del bilancio di previsione 2020-2022, relativamente all'esercizio 2020, ma che degli effetti si tiene conto in sede di variazione di bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. a seguito dell'emergenza COVID-19, inscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella stessa sessione;
 11. di dare atto che, in conseguenza della presente deliberazione, per il periodo di imposta 2020, le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S., sono fissate come segue:
 - a) per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento con detrazione per il Comune di Trento pari ad euro 390,14;
 - b) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D2, A10 nella misura dello 0,55 per cento;
 - c) per i fabbricati strumentali all'attività agricola se con rendita catastale uguale od inferiore a euro 25.000,00 nella misura dello 0 per cento, se con rendita catastale superiore a euro

- 25.000,00 nella misura dello 0,1 per cento con deduzione dalla rendita di euro 1.500,00;
- d) per i fabbricati di cui alla categorie catastali D1 se con rendita uguale od inferiore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
- e) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6, D9 nella misura dello 0,79 per cento;
- f) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 se con rendita uguale o inferiore ad euro 50.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore ad euro 50.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
- g) per i fabbricati elencati nei precedenti punti b) d) e) f), eccetto le categorie D4 e D9:
- l'aliquota dello 0,55 per cento viene ridotta allo 0,20 per cento con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di una percentuale minore o uguale al 30%;
 - l'aliquota dello 0,55 per cento viene azzerata con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di una percentuale superiore al 30%;
 - l'aliquota dello 0,79 per cento viene ridotta allo 0,35 per cento con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di una percentuale minore o uguale al 30%;
 - l'aliquota dello 0,79 per cento viene azzerata con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal Comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di una percentuale superiore al 30%;
 - le aliquote agevolate di cui alla presente lettera g) si applicano solo per i mesi del periodo d'imposta 2020 nei quali il canone di locazione viene effettivamente ridotto a seguito dell'accordo tra le parti nei termini e con le modalità sopra esposti;
- h) per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria, strutturalmente ed effettivamente utilizzati dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della L.p. 07.08.2006 n. 5, nella misura dello 0 per cento;
- i) per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino per abitazione principale nella misura pari allo 0,49 per cento, ad esclusione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- l) per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto in categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti allo Stato nella misura pari allo 0 per cento;
- m) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895 per cento;
- n) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895 per cento;
- o) per le aree edificabili, comunque denominate, che, in base alle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti, nella misura dello 0 per cento;
- p) per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'Albo delle Organizzazioni di volontariato o al registro delle Associazioni di promozione sociale nella misura dello 0 per cento;
12. di dare atto che, fra i diversi provvedimenti normativi approvati, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 e per il solo anno di imposta 2020, con l'art. 1 della Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 l'obbligo di versamento dell'acconto 2020 al 16 giugno 2020 è stato eliminato e che pertanto il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020;
13. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2, n. 3.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Panetta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione appello nominale;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 COME MODIFICATA DALL'ART. 21 DELLA LEGGE PROVINCIALE 13.05.2020 N. 3. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER FABBRICATI LOCATI PER FINALITA' DI TIPO NON ABITATIVO E UTILIZZATI PER L'ESERCIZIO DI IMPRESA. APPROVAZIONE ATTO CONVENZIONALE.

Votazione appello nominale

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 37

Favorevoli: n. 23 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Carlin, Castelli, Ducati, Franzoia, Gilmozzi, Ianes, Lombardo, Maestranzi, Panetta, Pattini, Robol, Salizzoni, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 14 i Consiglieri Coradello, Festini Brosa, Giuliani, Guastamacchia, Loss, Maschio, Merler, Negroni, Oliva, Osele, Postal, Santini, Zanetti, Zannini

Trento, addì 25.06.2020

il Segretario generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 39 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 COME MODIFICATA DALL'ART. 21 DELLA LEGGE PROVINCIALE 13.05.2020 N. 3. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER FABBRICATI LOCATI PER FINALITÀ DI TIPO NON ABITATIVO E UTILIZZATI PER L'ESERCIZIO DI IMPRESA. APPROVAZIONE ATTO CONVENZIONALE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 15 giugno 2020

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 39 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 COME MODIFICATA DALL'ART. 21 DELLA LEGGE PROVINCIALE 13.05.2020 N. 3. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER FABBRICATI LOCATI PER FINALITA' DI TIPO NON ABITATIVO E UTILIZZATI PER L'ESERCIZIO DI IMPRESA. APPROVAZIONE ATTO CONVENZIONALE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 15.06.2020